

Roma, 30 maggio 2025

**INCARICO DI FUNZIONE OIV (ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE)
A ODV (ORGANISMO DI VIGILANZA) IdO PER DELIBERA ANAC n. 192 del 07/05/2025
“ATTESTAZIONI OIV, O STRUTTURE CON FUNZIONI ANALOGHE,
SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31/05/2025”**

PREMESSO CHE:

- Il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha previsto al co.3 dell’art.2-bis (Ambito soggettivo di applicazione) che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, pure agli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
L’IdO srl, quale Struttura che eroga prestazioni di riabilitazione territoriale in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale con budget superiore ai 500.000 euro, risulta quindi esservi ricompreso come ente che produce servizi di pubblico interesse.
- La Delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2022 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” ha illustrato il nuovo quadro normativo dovuto all’intervento del D.Lgs 25 maggio 2016, n.97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”. La principale novità del D.Lgs 97/2016 sta nell’aver affiancato, quale strumento di trasparenza, il nuovo accesso generalizzato agli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal D.Lgs 33/2013 e nell’aver considerato nell’ambito soggettivo di applicazione anche enti interamente di diritto privato purché con una significativa soglia dimensionale data dall’entità del bilancio non inferiore ai cinquecentomila euro. Risulta, pertanto, confermata la distinzione tra enti di diritto privato in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza tanto relativamente alla loro organizzazione quanto relativamente al complesso delle attività svolte, e altri enti di diritto privato non in controllo pubblico (come l’IdO) tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte.
Tali linee guida, con riferimento all’adozione delle misure di prevenzione della corruzione, distinguono tre tipologie di soggetti:
1) Le Pubbliche Amministrazioni che adottano il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);

IdO SRL

SEDE LEGALE: VIA SALARIA 30 – 00198 ROMA / REG. IMPRESE DI ROMA N. 17430591002 / C.F. E P.I. 17430591002 / CAPITALE SOCIALE: € 20.000

- 2) I soggetti di cui all'art.2.bis, co.2, del D.Lgs 33/2013 (Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.) che sono tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- 3) I soggetti di cui all'art.2.bis, co.2, del D.Lgs 33/2013 (come l'IdO) che sono invece esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza.

L'ANAC è, infatti, consapevole delle problematiche cui potrebbero andare incontro gli enti di diritto privato nell'applicazione della disciplina pubblicistica sulla trasparenza quali imprese private operanti sul libero mercato, al riguardo osservando che gli oneri di trasparenza sono fortemente limitati essendo circoscritti a pochi dati e documenti rilevanti per il tipo di attività di carattere pubblicistico svolta.

Il contenuto della nozione di pubblico interesse

Sono considerate attività di pubblico interesse quelle riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali:

- a) Le attività di esercizio di funzioni amministrative: funzioni di certificazione, accreditamento o accertamento, rilascio di autorizzazioni o concessioni, ecc.;
- b) Le attività di servizio pubblico: i servizi sono resi dall'ente privato ai cittadini, sulla base di un affidamento da parte dell'amministrazione. Restano escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio le attività svolte in virtù di autorizzazioni); per queste attività escluse, la pubblicità è assicurata dagli obblighi che il D.lgs 33/2013 prevede in capo alle pubbliche amministrazioni;
- c) Le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione, strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (ad esempio i servizi di raccolta dati o i servizi editoriali);

L'attività dell'IdO pare rientrare, quindi, nella seconda tipologia poiché eroga servizi sanitari in forza di specifici decreti di autorizzazione e accreditamento rilasciati proprio dall'amministrazione affidante.

Interpretazione del criterio della compatibilità

Il citato art.2-bis del D.lgs 33/2013 estende il regime di trasparenza ad altri soggetti, pubblici e privati, "*in quanto compatibile*" imponendosi, quindi, un vaglio di compatibilità.

Con riferimento agli enti di diritto privato di cui al co.3, la compatibilità va valutata in relazione alla tipologia delle attività svolte, occorrendo distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici. Occorre, infine, avere riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti.

- La Delibera ANAC n. 213 del 17/05/2023 "Attestazioni OIV o strutture con funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024" fornisce indicazioni in riferimento all'attestazione in oggetto prevista dall'art.14, co.4, lett.g) del D.Lgs 27 ottobre 2009, n.150. Sono state così individuate specifiche categorie di dati di cui gli OIV o gli organismi con funzioni analoghe negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV (come l'IdO), sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2024. L'attestazione, completa della scheda delle verifiche di rilevazione, va pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 15 luglio 2024. Il documento deve anche contenere un'attestazione riguardo all'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della

sezione “Amministrazione trasparente”, trattandosi di adempimento ex artt. 7 (Dati aperti e riutilizzo) e 9 (Accesso alle informazioni pubblicate nei siti) del D.lgs 33/2013.

Agli OIV o agli organismi o agli altri soggetti con funzioni analoghe è richiesto di attestare l’assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l’attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo delle risorse pubbliche.

Per gli enti di diritto privato di cui all’art.2-bis, co.3 del D.lgs 33/2013, i dati la cui pubblicazione si chiede di attestare sono:

1) Attività e procedimenti: Art.35 (Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati).

L’IdO non si configura quale ente privato preposto ad una attività amministrativa;

2) Bilanci: Art.29 (Obblighi di pubblicazione del bilancio).

L’IdO, ai sensi dell’Accordo-Contratto stipulato con il S.S.R., trasmette annualmente alla ASL - e per conoscenza alla Regione - il proprio bilancio di esercizio, entro 15 giorni dall’approvazione dello stesso ovvero dal deposito presso la Camera di Commercio (CCIAA) di Roma;

3) Servizi erogati: Art.32 (Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati) e solo per il SSN anche Art. 41 (Trasparenza del servizio sanitario nazionale) che, al co.6, prevede che gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare sul proprio sito, in un’apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste d’attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

L’IdO pubblica sul proprio sito internet la Carta dei Servizi e le Modalità di accesso alla struttura, comprensive dei criteri di formazione della Lista d’attesa.

CONSIDERATO CHE:

- Per l’anno 2024, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al **31/05/2025**, gli OIV (o gli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe) utilizzano apposita applicazione *web* resa disponibile sul sito dell’ANAC.

L’accesso a tale applicazione sarà possibile, previa registrazione dell’utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti con richiesta di attivazione del profilo OIV anche nei casi (come l’IdO) in cui l’ente ne risulta sprovvisto con identificazione, in tale evenienza, del soggetto al quale sono attribuite le funzioni di attestazione.

L’utilizzo dell’applicativo permetterà di documentare -mediante specifica scheda- la verifica, effettuata nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti web degli enti.

L’applicazione consente, infatti, all’utente OIV di:

a) Documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione;

b) Convalidare le verifiche e con la convalida di trasmetterle all’ANAC;

c) Estrarre tutti i documenti utili -attestazione e scheda verifiche- ai fini della loro pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti web degli enti.

- L’attestazione dell’OIV (o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe), completa della scheda delle verifiche di rilevazione, è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazione dell’OIV o di altro organismo con funzioni analoghe” entro il **15/07/2025**.


- La pubblicazione dell’attestazione dell’OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di rilevazione, compete in IdO al Direttore Generale.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Con la presente si incarica l'OdV dell'IdO, Avv. Massimiliano Luigi Scialla, delle funzioni proprie dell'OIV in riferimento alle incombenze su riportate.

Il Rappresentante Legale

Dr.ssa Magda Di Renzo



per accettazione

L'OdV

Avv. Massimiliano Luigi Scialla

